

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN COOPERAZIONE, AI
SENSI DELLA LEGGE 241/1990 ART. 15, DEI SERVIZI DI
RISCOSSIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

TRA

la REGIONE CAMPANIA, di seguito denominata Regione, con sede in Via S. Lucia, 81 - Napoli, codice fiscale 80011990639, rappresentata dal dr. Ennio Parisi, nato a Salerno il 28 giugno 1966, Direttore Generale ad interim della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, domiciliato presso la sede dell'Ente, delegato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28 12 2017 alla sottoscrizione della presente convenzione

E

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

PREMESSO

- a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";
- c) Ai sensi dell'Art. 15 L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" è normato che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le



amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

d) che la Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014 stabilisce che: "Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, intesa nella sua complessiva configurazione federativa comprendente anche gli Automobile Club Provinciali riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo."

e) che con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale, valutata l'opportunità di una nuova convenzione, quale accordo di cooperazione tra P.P.AA. ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, nel quale sono elencate e disciplinate le attività che la Regione intende affidare all'ACI per la gestione della tassa automobilistica della durata di anni tre eventualmente rinnovabile per pari durata alle condizioni e modalità ivi previste;

f) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

g) che ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

h) che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti

gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;

i) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento (infra Automobile Club Provinciali) e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

l) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

m) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.

Tutto ciò premesso, che costituisce patto, quale parte integrante e sostanziale Convenzione, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Attività oggetto della cooperazione

1. La Regione e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club Provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, garantire una

mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.

2. A tal fine Regione ed ACI cooperano per:

- A. la gestione ed aggiornamento degli archivi regionali
- B. l'organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. la riscossione in attuazione della normativa pagoPA e pagoBollo
- D. il supporto operativo alla gestione contabile
- E. il controllo di merito
- F. la gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di scadenza (note di cortesia) precontenzioso (avvisi bonari) e contenzioso (avvisi di accertamento) ante cartelle
- G. l'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- H. la gestione delle istanze di rimborso
- I. la gestione delle esenzioni
- J. la gestione delle sospensioni di imposta
- K. i servizi accessori di assistenza e consulenza
- L. la gestione delle attività di cortesia, precontenzioso e contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ingiunzione esecutiva)
- M. Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'Ufficio)
- N. la gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento
- O. garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i processi di gestione e l'eliminazione dell'uso carta
- P. integrazione della banche dati
- Q. collaborare alla riscossione coattiva.

Articolo 2

I Servizi affidati ad ACI

2.1 Gestione ed aggiornamento degli archivi Regionali

2.1.1 Ruolo tributario

- a. L'ACI coopera alla gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art.

5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto, nonché in coerenza con le disposizioni normative Regionali.

b. L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.

c. Il ruolo è affidato alla gestione di ACI secondo le direttive della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.

d. La Regione svolge l'attività di controllo sui criteri e le procedure di accesso e aggiornamento dell'archivio e sulla qualità dei dati.

e. L'ACI, compatibilmente con quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c) e salvo quanto previsto dal successivo comma 2.4, paragrafo 2.4.1, numero 4, garantisce altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio. Le richieste di personalizzazione dovranno essere, previa verifica di fattibilità, inviate formalmente ad ACI entro i termini per la pianificazione delle attività dell'anno successivo.

f. L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena e incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela ed il trattamento dei dati personali.

g. Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate/SOGEI ovvero tramite altre fonti.

h. ACI fornirà, a richiesta della Regione, la replica del ruolo regionale secondo formati e tracciati condivisi con Regione.

2.1.2 Archivio versamenti

L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica, utilizzando tracciati record compatibili con l'archivio regionale di cui all'art. 2.1.1 lettera a) o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. L'ACI provvede inoltre al caricamento ed all'abbinamento dei versamenti non effettuati mediante calcolo e aggiornamento contestuale degli archivi regionali (bonifici bancari e postali e versamenti postali offline). Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di pre-contenzioso e contenzioso tributario. I versamenti registrati in sede di campagna di avviso di accertamento pagamenti (fatti sul c.c.p. 34198168 o in altra modalità) non saranno oggetto di fornitura all'archivio nazionale.

2.1.3 Archivio esenzioni

L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 2.9 successivo.

2.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale.

2.3 Intermediari della riscossione a regime

Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

- a) Le Delegazioni AC;
- b) I Tabaccai autorizzati;
- c) Le Poste Italiane;
- d) Le Agenzie e gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati;
- e) L'ACI;
- f) Eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative e/o regolamentari statali o regionali.

2.4 Riscossione a regime

2.4.1 Riscossione ordinaria

1. L'ACI e la Regione cooperano per assicurare la riscossione delle tasse automobilistiche garantendo la multicanalità e l'utilizzo dei pagamenti in modalità

elettronica e tramite la domiciliazione bancaria, al fine di facilitare l'accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e versamento.

2. Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere "a)" ed "e)" del precedente punto 2.3 (Delegazioni AC e ACI), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e del corretto riversamento contabile delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.

3. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale e, con riferimento al riversamento degli importi incassati, secondo le disposizioni del presente accordo di cooperazione.

4. ACI garantisce agli Studi di Consulenza di cui alla lettera d) del precedente punto 2.3 l'accesso all'archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche, per l'erogazione dei servizi autorizzati, senza costi aggiuntivi, in continuità con quanto già in essere tra gli stessi e la Regione Campania.

5. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "Bollonet" sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo dell'Agenzia per l'Italia Digitale e tramite ATM ed Internet Banking, compatibilmente con la progressiva attuazione della predetta piattaforma "pagoPA/pagoBollo dell'AGID. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.

6. Nel caso di disconoscimento del pagamento da parte del titolare di carta di credito, previo annullamento del bollo, l'importo sarà autonomamente compensato da Aci sulle future somme di competenza della Regione da riversare a cura di Aci. Di tale compensazione sarà fornita da parte di Aci apposita comunicazione con cadenza trimestrale riportante l'elenco delle riscossioni disconosciute con relativi importi e numeri di targa.

7. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative o dei regolamenti statali e regionali.

8. L'ACI gestisce, on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza autorizzati alla riscossione dalla Regione (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società e/o poli e/

macropoli, la riscossione degli importi richiesti ai contribuenti in sede di nota di cortesia, avviso bonario sprint, avviso bonario e di avviso accertamento ivi comprese le spese e diritti di notifica.

9. ACI predispone i dati per i SDD da emettere a cura della Regione per tutti i riscossori, che riscuotono in connessione con gli archivi regionali mediante ACI.

2.4.2 Riscossione in sede di accertamento

L'ACI gestisce, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti autorizzati alla riscossione in connessione con l'archivio regionale, singolarmente e/o raggruppati in reti e/o associazioni e/o società e/o poli e/o macropoli suoi convenzionati, la riscossione on-line presso gli sportelli abilitati, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di nota di cortesia, di avviso bonario sprint, di avviso bonario e avviso di accertamento ivi comprese sanzioni, interessi ed eventuali rimborsi spese di notifica.

2.4.3 Riversamenti

I riversamenti degli importi incassati a titolo di tassa automobilistica dai soggetti autorizzati alla riscossione sono effettuati nel rispetto delle norme vigenti sotto la piena responsabilità del soggetto autorizzato che ne risponde in via esclusiva nei confronti della Regione.

I controlli sui riversamenti sono effettuati dalla Regione che ne verifica l'effettivo accredito sulla base dei dati forniti dal polo telematico.

2.5 Supporto operativo alla gestione contabile a regime

Tale attività consiste:

- a. nella contabilizzazione, controllo delle somme incassate direttamente dalle Delegazioni AC e dall'ACI;
- b. nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione collegati on line agli archivi regionali mediante ACI;
- c. nella predisposizione dei quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati e nell'invio alla Regione;

2.6 Controllo di merito

Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il recupero delle minori somme versate, la correzione degli

errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento. Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità condivise tra ACI e Regione.

2.7 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di scadenza (note di cortesia), precontenzioso (avvisi bonari e avvisi bonari sprint) e contenzioso (avvisi di accertamento).

a. L'ACI, previa pianificazione condivisa con la Regione, per favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, e per garantire il massimo e puntuale aggiornamento del ruolo regionale:

- elabora ed individua le posizioni in scadenza per le periodicità di Gennaio, Febbraio, Maggio, Agosto e Settembre;
- produce e postalizza in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche con posizione esigibile), le note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione in merito a tempi, soggetti destinatari, modalità di servizio e composizione grafica;
- produce ed invia in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche con posizione esigibile), sms e mail informativi sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale mediante il servizio "ricorda scadenza" al quale i contribuenti potranno iscriversi mediante accesso al sito ACI e Regione (attraverso link su Aci);
- l'ACI cura ed espleta altresì le richieste di aggiornamento sul ruolo regionale (bonifiche) che dovessero pervenire dai contribuenti, previa idonea documentazione;
- l'ACI cura l'acquisizione delle comunicazioni inesitate provvedendo anche mediante collegamenti e/o archivi messi a disposizione dalla Regione, alla eventuale e successiva bonifica anagrafica per le successive correzioni/aggiornamenti e postalizzazioni.

b. L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà:

- i versamenti omessi;
- i versamenti insufficienti e/o tardivi;

c. Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera b), l'ACI provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto b) precedente:

- entro 4 mesi dal termine di scadenza a termini di legge del pagamento della tassa automobilistica una comunicazione con la quale si ricorda all'utente per il quale non risulti effettuato il pagamento, di provvedere tempestivamente al fine di evitare l'applicazione di ulteriori sanzioni (avviso bonario sprint).
- un questionario informativo denominato ai fini interni "Avviso Bonario", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;
- una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;

d. L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, ai sensi del presente articolo, non in regola con i pagamenti può essere comunicato all'interessato a richiesta della Regione, alternativamente o congiuntamente per le posizioni confermate ovvero annullate, con nota scritta denominata "Esito avviso bonario" ovvero "Esito avviso accertamento".

2.8 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

1. ACI, anche mediante le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club Provinciali e la Regione assistono, con le proprie strutture pubbliche (infra assistenza diretta), i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, notifica delle scadenze di pagamento (infra note di cortesia) controllo, recupero, esenzioni e sospensioni di imposta e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarità con i sistemi regionali. Garantiscono agli operatori commerciali, che ne abbiano titolo, l'accesso semplificato alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita. Garantiscono ai possessori e collezionisti di auto storiche, che abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle esenzioni previste dalla legge.

2. ACI, anche mediante le proprie Unità territoriali, e gli Automobile Club Provinciali provvedono inoltre, su istanza di parte, alla verifica dei versamenti presenti a sistema ed al rilascio di attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti. Resta inteso che dette attestazioni di pagamento non sono producibili ed utilizzabili dall'utente ai fini delle richieste di rimborso e di allineamenti dei pagamenti.

3. Gli Automobile Club Provinciali, enti Pubblici non Economici federati in ACI, al fine di potenziare l'offerta di assistenza professionale ai cittadini, migliorare e facilitare le condizioni di accessibilità ai servizi, compatibilmente con la disponibilità di spazi e risorse umane, garantiscono l'apertura di sportelli di assistenza supplementari nelle ore pomeridiane dei giorni feriali ed il sabato mattina. In tal caso, previa presentazione a cura dell'AC interessato delle specifiche del servizio proposto sulla base dei carichi di lavoro stimati, da approvarsi a cura ACI, sentita la Regione, sarà riconosciuto, previa consuntivazione, il rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti per il personale per il maggiore orario prestato, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

4. Le attività di assistenza ai contribuenti sono garantite altresì dagli Studi di Consulenza (infra assistenza professionale), abilitati all'esercizio della professione ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 ed autorizzati dalla Regione, anche per il tramite di ACI.

5. A tal fine ACI e la Regione, con funzioni di indirizzo, controllo e monitoraggio, garantiscono agli Studi di Consulenza autorizzati, di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario regionale e di assistenza e di analisi della posizione tributaria, in condizioni di parità al fine di favorire la libera concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini (infra assistenza professionale). In relazione alle diverse tipologie di pratiche (precontenzioso, contenzioso, esenzioni, sospensioni e rimborsi) la Regione stabilisce i diversi livelli di abilitazione all'accesso dei dati e di trattazione della pratica (accettazione, istruzione e definizione).

6. L'ACI cura, con la cooperazione della Regione, sessioni periodiche di formazione ed addestramento, per gli Studi di consulenza di cui al precedente

comma 4.

7. L'ACI e la Regione definiscono, in sede di tavolo tecnico congiunto, l'istituzione di adeguati e condivisi piani di controlli e monitoraggio della performance e della qualità prestazionale aventi ad oggetto i servizi di assistenza sul territorio erogati dagli Studi di consulenza di cui al precedente comma 4.

8. L'ACI adotta metodologie di comunicazione, monitoraggio e di controllo finalizzate alla uniformità di trattamento delle singole fattispecie nell'ambito della intera Rete degli operatori di cui al precedente comma 4. A tal fine possono definirsi, congiuntamente tra ACI e Regione, interventi anche su singoli Punti di Servizio, al fine di monitorare e verificare la corretta adozione delle istruzioni impartite dalla Regione in merito alle attività di assistenza da erogare.

2.9 Supporto nella gestione delle istanze di rimborso

1. L'attività di gestione delle istanze di rimborso è assicurata ed effettuata, in piena cooperazione a) dalla Regione e b) dall'ACI c) dagli Automobile Club Provinciali. La Regione avvalendosi dei propri Uffici Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e su delega della Regione; l'ACI avvalendosi della propria Area Metropolitana di Napoli e degli Uffici Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; gli Automobile Club Provinciali di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno in base alla pianificazione e profilazione delle attività condivise con Regione, ciascuno nella propria autonomia gestionale ed organizzativa di processo, avvalendosi delle piattaforme SW messe a disposizione da ACI:

- raccolgono le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
- ne curano l'istruttoria e ne predispongono apposita e motivata relazione istruttoria, anche tramite le altre strutture autorizzate ed abilitate al servizio di rimborso.

2. ACI provvede quindi ad elaborare e fornire alla Regione la distinta elettronica delle istanze di rimborso accolte da Regione ed ACI, secondo tempistiche condivise, proponendo l'adozione dei relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti, direttamente dalla Regione, ovvero indirettamente da ACI sulla base di testi approvati dalla Regione mediante l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti.

3. ACI e Regione, nelle attività di istruzione e definizione delle istanze, curano l'inserzione del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale; Il rimborso della tassa automobilistica, nel caso di versamenti doppi, è possibile esclusivamente mediante presentazione delle ricevute in originale dei due pagamenti, ovvero mediante l'attestazione di pagamenti di cui all'articolo 2.7 lettera b) accompagnata dalla denuncia di smarrimento in originale ovvero altro evento che generi la indisponibilità del documento originale.

2.10 Gestione delle Esenzioni

1. L'attività di gestione delle domande di esenzione dei disabili e dei veicoli in regime esente e/o speciale è assicurata ed effettuata, in piena cooperazione: a) dalla Regione b) dall'ACI c) dagli Automobile Club provinciali. La Regione avvalendosi dei propri Uffici Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e su delega della Regione: l'ACI, avvalendosi della propria Area Metropolitana di Napoli e degli Uffici Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; gli Automobile Club Provinciali in base alla pianificazione e profilazione delle attività condivise con Regione, ciascuno nella propria autonomia gestionale ed organizzativa di processo, avvalendosi delle piattaforme SW messe a disposizione da ACI, ricevono ed istruiscono le domande di esenzione dei disabili e dei veicoli in regime esente e/o speciale presentate dai Contribuenti, provvedendo ai necessari aggiornamenti degli archivi regionali. Le Strutture operative provvedono alla definizione delle istanze di esenzione, custodendone la documentazione e garantendone la riservatezza.

2.11 Gestione delle sospensioni di imposta

1. L'ACI per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.

2. Gli esercenti autorizzati alla rivendita dei veicoli inviano i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite degli Studi di Consulenza di cui al comma 4 del precedente punto 2.7.

3. A mezzo Posta Elettronica Certificata o altra procedura on line i rivenditori comunicano all'ACI, in formato elettronico lavorabile ovvero mediante flussi (excel,

txt, o altro da definire) ed informato cartaceo scansionato l'elenco dei veicoli in entrata ed in uscita dal regime di sospensione per la rivendita.

2.12 Servizi accessori di assistenza e consulenza

1. La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti (ACI, AC Provinciali e Regione);

2. L'ACI predispone e gestisce un apposito servizio che consente al contribuente la prenotazione della scadenza di pagamento delle tasse automobilistiche provinciali via posta elettronica ed sms denominato "ricorda la scadenza", il quale consente al contribuente che si prenota di ricevere, via posta elettronica o tramite apposito messaggio sms sul cellulare, informazioni in merito a scadenze ed importi delle tasse automobilistiche dei propri mezzi. Questo servizio è a disposizione della Regione, previa autorizzazione richiesta ai contribuenti al momento dell'iscrizione a mezzi sito web ACI, anche per l'invio di messaggi informativi in materie ed argomenti diversi dalle tasse automobilistiche.

3. Al fine di potenziare e semplificare le procedure di accesso alle informazioni da parte dei cittadini ACI attiva servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione mediante la propria piattaforma per smartphone denominata "ACI Space". Oltre al servizio di riscossione e pagamento con carta di credito, personalizzato con il logo della Regione già attivo al 1 1 2018, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

a) il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;

b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi);

c) un sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le "scadenze" che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, ecc.

2.13 Gestione delle attività di cortesia, precontenzioso e contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi) a regime

1. Attività di cortesia. L'ACI, a seguito della emissione delle "Note di cortesia", assicura l'erogazione di un adeguato servizio di informazione ed assistenza ai Contribuenti, anche mediante effettuazione, su richiesta/istanza di parte e previa acquisizione delle opportuna documentazione amministrativa, delle necessarie bonifiche in archivio regionale.
2. Precontenzioso. L'ACI, a seguito della emissione di "Avvisi bonari", cura tutte le attività connesse all'azione di precontenzioso provvedendo all'istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti avverso i medesimi Avvisi, aggiornando gli archivi regionali e trasmettendo le risultanze delle stesse alla Regione che formalmente adotta la decisione. L'ACI fornisce inoltre, la rendicontazione separata delle attività compiute.
3. Contenzioso in accertamento. L'ACI, in seno all'attività di accertamento tributario, mediante controllo di merito, provvede alla individuazione delle posizioni accertabili ed alla successiva formazione degli avvisi di accertamento ai fini della notifica/postalizzazione. L'ACI, a seguito della emissione di "Avvisi di accertamento", cura tutte le attività connesse all'azione di accertamento provvedendo all'istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti, aggiornando gli archivi regionali e trasmettendo le risultanze delle stesse alla Regione che formalmente adotta la decisione. L'ACI fornisce inoltre, la rendicontazione separata delle attività compiute.
4. Attività di supporto in sede di recupero coattivo. L'ACI, terminata la fase accertativa, individua le posizioni da iscrivere nei ruoli esecutivi, e per ciascuna posizione indica codice fiscale, cognome, nome, sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche; gli importi da iscrivere a ruolo specificando le somme relative a tassa, sanzione, interessi e diritti di notifica, gli estremi dell'atto di accertamento e la relativa data di notifica. Dopo la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata dalla Regione o sue strutture operative anche delegate, ACI si impegna:

- a ricevere, a gestire e ad istruire per il tramite delle proprie strutture e dietro rilascio di apposita ricevuta, le domande di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono state notificate le cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale;
- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche ricevute, comunicando alla Regione le liste digitali dei scarichi totali e parziali e la relativa motivazione. A tale fine provvede a trasmettere secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni normative – almeno mensilmente – gli sgravi effettuati nel trimestre precedente, con invio di tale elenco alla Regione o altro soggetto a ciò preposto;
- ad inviare le lettere di comunicazione ai contribuenti dell'avvenuto scarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;
- a comunicare ai contribuenti il motivo di diniego dell'annullamento richiesto, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;
- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei contribuenti.

2.14 Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'ufficio)

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio), la Regione potrà avvalersi delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività. A tal fine ACI:

- provvede, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica delle posizioni tributarie risultanti non regolarizzate per almeno un triennio consecutivo con le risultanze degli archivi PRA;
- elabora, sulla base dell'esito dell'operazioni di cui al punto precedente, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'Articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione;

Or

- provvede ad inviare comunicazione scritta della irregolarità della posizione tributaria del veicolo e dell'avvio dei termini per la cancellazione d'ufficio agli intestatari di veicoli interessati, a mezzo raccomandata a/r il cui esito di invio sarà archiviato otticamente;
- provvede all'acquisizione delle memorie difensive e dell'eventuale prova dell'avvenuto pagamento presentate dai proprietari dei veicoli cui è stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, ed adotta gli atti definitivi necessari all'espletamento della formalità;
- sulla base delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l'ACI darà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti.

2. I costi del servizio di cui al comma precedenti, non sono ricompresi nei corrispettivi a forfait e consumo del presente accordo di cooperazione, ma sono di volta in volta calcolati dalle parti.

2.15 Garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i processi di gestione e l'eliminazione dell'uso carta.

1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione e accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, entro il 31 dicembre 2019 l'Automobile Club Italia garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e delle procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni provinciali e statali.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, sono digitalizzati i processi in ingresso ed uscita attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati;

- a. di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
- b. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
- c. di recupero bonario e coattivo, fatta salva l'esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
- d. di amministrazione delle attività affidate agli Studi di Consulenza Automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91.

2.16 Integrazione banche dati

1. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e la Regione Campania cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate sono messe a disposizione dalla Regione o dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera a), sono messi a disposizione, per il tramite di ACI, dalla Regione agli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e l'Automobile Club provinciale.

2.17 Collaborare alla riscossione coattiva

1. ACI collabora con il soggetto affidatario da parte della Regione della riscossione coattiva, fornendo, su delega della Regione, gli elenchi dei soggetti non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per anno di imposta.
2. ACI, con costi da determinarsi tra le parti, si impegna a implementare un servizio di assistenza dedicato sia in modalità front office (con attivazione di sportelli fisici, call center, applicazioni web) che back office.

Articolo 3

Pianificazione delle attività

1. Al fine di consentire la loro puntuale esecuzione le attività di cui all'articolo 2 sono programmate e pianificate entro il mese di ottobre dell'anno precedente. Dopo aver determinato le attività principali dei singoli servizi, le quantità o i carichi di lavoro attesi e la loro conformità al presente accordo di cooperazione ACI e Regione concordano il conseguente piano di lavoro con l'indicazione delle date di massima di esecuzione dei servizi. Per i servizi di carattere quantitativo saranno

indicati solo i carichi di lavoro attesi o le quantità stimate. ACI e Regione determinano altresì le specifiche di servizio nel rispetto del presente accordo di cooperazione e delle relative attribuzioni, individuano i fattori critici e le eventuali procedure di emergenza.

2. In esecuzione delle attività di cui al precedente comma la Regione convoca entro il mese di settembre dell'anno precedente il tavolo di lavoro congiunto coordinato per ACI dal Responsabile territoriale per la Campania e per la Regione dal Dirigente della U.O.D. Gestione Tassa Automobilistica o suo delegato.

3. Per il 2018 le attività dei commi precedenti, compatibilmente con i piani già approvati dalla parte chiamata ad eseguire l'attività, dovranno essere terminate rispettivamente entro il mese di febbraio ed entro il mese di gennaio 2018.

Articolo 4

Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.

2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.

3. L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Articolo 5

Controlli

1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza

del servizio agli standard condivisi anche in seno alla commissione paritetica di cui al successivo articolo 17, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.

2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.

3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo Pec.

4. In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

5. La Regione, nell'ambito del controllo sulla gestione dell'archivio regionale e sull'attività svolta dagli uffici ACI, procederà alla rilevazione delle anomalie delle procedure informatiche nonché delle istruttorie errate riguardanti i servizi affidati comunicandone l'esito al Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.

Articolo 6

Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

3. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti

in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

4. Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

Articolo 7

Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

4. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

5. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

6. L'ACI terrà indenne la Regione da qualsivoglia richiesta di risarcimento dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dei servizi secondo modalità differenti rispetto a quelle disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 8

Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento

Il rapporto di Convenzione decorre dal 01.01.2018 e scade il 31.12.2020. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente corrisposti i relativi costi di esercizio.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni tecnico-economiche, ovvero con le integrazioni e modificazioni all'uopo concordate, entro la data ultima di scadenza.

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, a decorrere dal 01.01.2019, con preavviso minimo di 6 mesi, da comunicarsi a mezzo Raccomandata a. r. ovvero Posta Elettronica Certificata. Il recesso, da comunicarsi entro il 30 Giugno di ciascun anno, opera a decorrere dal primo di Gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta comunicazione all'altra Parte. Resta inteso che a decorrere dalla data di efficacia del recesso la Regione disimpegna ACI da ogni adempimento in itinere, ivi compresa la gestione dei ritorni postali a seguito dell'avvio delle campagne informative e/o di recupero, mentre ACI provvederà a fornire alla Regione gli archivi regionali aggiornati sino alla data di effetto del recesso. Per la definizione delle attività in progress, e quindi non esaurite entro il 31 Dicembre dell'anno di avvenuta ricezione del recesso, Regione ed ACI potranno concordare un apposito piano di attività con costi a carico della Regione da definirsi.

Articolo 9

Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle Commissioni di cui al successivo articolo 17.

Articolo 10

Modifiche normative

- 1 Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.
- 2 Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.

Articolo 11

Formazione ed aggiornamento del personale

- 1 La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Articolo 12

Costi di esercizio

1. Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito:

- a) Per l'anno 2018, in euro 3.495.000,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- b) Per l'anno 2019, in euro 3.495.000,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- c) Per l'anno 2020, in euro 3.495.000,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

Per ogni anno di forfait sono comprese, oltre alle attività informatiche di gestione conduzione e gestione degli archivi e alla messa a disposizione del SW SINTA e quelle di connessione di cui al precedente articolo 2, comma 2.4, numero 4, i seguenti volume di attività:

La lavorazione di: 1) 75.000 memorie difensive/istanze (avverso note di cortesia, avvisi bonari, avvisi bonari sprint, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e ingiunzioni fiscali); 2) 25.000 istanze (di rimborso e di esenzione); 3) 250.000 sospensioni rivendita (in entrata ed in uscita); 4) 20.000 contatti call center/mail/fax;

La elaborazione e la predisposizione dei flussi per: 1) 1.400.000 Avvisi Bonari o Avvisi bonari sprint o Note di cortesia; 2) 1.200.000 Avvisi di Accertamento

Gli importi a forfait per gli anni 2019 e 2020 sono da rivalutarsi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al netto dei tabacchi" rilevato da ISTAT a dicembre dell'anno precedente.

Nel caso di rinnovo per un ulteriore triennio saranno applicati, a ciascuno dei tre anni di attività, i corrispettivi applicati per l'anno 2020 oltre alla rivalutazione in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al netto dei tabacchi" rilevato dall'ISTAT a gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno solare oggetto di rilevamento.

2. Oltre all'importo di cui al comma 1 sono riconosciuti ad ACI, a consumo, i corrispettivi per:

- a) La elaborazione grafica, produzione, spedizione - in posta massiva ordinaria - e rendicontazione esiti delle Note di Cortesia, degli Avvisi Bonari, degli Avvisi Bonari Sprint e delle Note di risposta o Note di Esito lavorazione: oltre all'importo di cui al primo comma (che ricomprende le attività di elaborazione e predisposizione dei flussi), sono riconosciuti ad ACI a consumo euro 0,14 ad invio

oltre iva se ed in quanto dovuta per ciascuna posizione oggetto di invio, oltre ai costi del servizio postale di recapito in base alle tariffe e costi applicate dal fornitore del servizio oltre alle spese generali;

b) La elaborazione grafica, produzione, spedizione/notifica, rendicontazione esiti ed archiviazione ottica e fisica per il periodo di vigenza del presente accordo del cartaceo in gestione degli Avvisi di Accertamento in modalità raccomandata a.r., degli Avvisi di radiazione in modalità raccomandata a.r., e delle Note di risposta esito o Note di risposta in modalità raccomandata a.r.: oltre all'importo di cui al primo comma (che ricomprende le attività di elaborazione e predisposizione dei flussi), sono riconosciuti ad ACI a consumo euro 0,50 ad invio oltre iva se ed in quanto dovuta per ciascuna posizione oggetto di invio, oltre ai costi del servizio postale di recapito e notifica in base alle tariffe e costi applicate dal fornitore del servizio oltre alle spese generali;

c) La elaborazione, produzione, spedizione/notifica, rendicontazione esiti ed archiviazione ottica e fisica del cartaceo in gestione: degli Avvisi di Accertamento in modalità raccomandata Atti Giudiziari con CAD e CAN: oltre all'importo di cui al primo comma (che ricomprende le attività di elaborazione e predisposizione dei flussi), sono riconosciuti ad ACI a consumo euro 1,20 ad invio oltre iva se ed in quanto dovuta per ciascuna posizione oggetto di invio, oltre ai costi del servizio postale di recapito e notifica in base alle tariffe e costi applicate dal fornitore del servizio oltre alle spese generali;

d) Nel caso di superamento della soglia volumi attività inclusa nelle quote a forfait ed indicata al Comma 1 sono da riconoscersi ad ACI i seguenti importi:

- per ogni bonifica effettuata in archivio regionale relativa a lavorazione nota di cortesia, memoria difensiva (avverso avvisi bonari, avvisi di accertamento e cartelle), istanza di rimborso e di esenzione ovvero su istanza libera di parte: per le attività di lavorazione in front office e di back office, un corrispettivo unitario pari ad euro 7,20 oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui euro 1,20 per le attività di coordinamento organizzativo;
- per ogni targa in entrata ed in uscita dalla sospensione per rivendita in archivio regionale: un corrispettivo pari ad euro 0,50 oltre iva se ed in quanto dovuta.

Corrispettivi a consumo

<i>Servizi a consumo</i>		
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: note di cortesia (1) (3)	<u>N. Invii</u>	<u>€ 0,14 oltre ai costi del servizio di recapito/notifica</u>
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: avvisi bonari e avvisi bonari sprint (1) (3)	<u>N. Invii</u>	<u>€ 0,14 oltre ai costi del servizio di recapito/notifica</u>
Generazione/produzione/spedizione in posta massiva ordinaria comunicazioni: note risposta o esiti avvisi (1) (3)	<u>N. Invii</u>	<u>€ 0,14 oltre ai costi del servizio di recapito/notifica</u>
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni in posta raccomandata a.r. smart: avvisi di accertamento, avvisi di radiazione, note risposta o esiti (1) (3)	<u>N. Invii</u>	<u>€ 0,50 oltre ai costi del servizio di recapito/notifica</u>
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di accertamento raccomandata AA.GG. (1) (3)	<u>N. Invii</u>	<u>€ 1,20</u>
Per ogni bonifica in archivio regionale superiore al volume massimo di attività previsto in convenzione (2)	<u>N. pratiche</u>	<u>€ 7,20</u>
Per ogni movimento in Entrata ed Uscita per la sospensione rivendita superiore al volume massimo di attività previsto in convenzione (2)	<u>N. pratiche</u>	<u>€ 0,50</u>
(1) Massimo 3 fogli fronte retro full color - Salvo adeguamento tariffario del servizio postale. L'importo si applica alla totalità degli invii		
(2) Soggetto a rivalutazione, per gli anni 2019 e 2020, sulla base dell'“indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al netto dei tabacchi” rilevato da ISTAT a gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno solare oggetto di rilevazione.		
(3) Sono interamente posti a carico di Regione, mediante fatturazione trimestrale, i costi sostenuti da ACI per il servizio di recapito/notifica delle comunicazioni.		

Gli importi per l'anno 2019 e 2020 relativi alle attività a consumo (escluso i servizi postali) per numero di lavorazioni superiori rispetto ai volumi previsti in convenzione, sono da rivalutarsi sulla base dell'“indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al netto dei tabacchi” rilevato da ISTAT a dicembre dell'anno precedente rispetto all'anno solare oggetto di rilevamento. Il tutto come da allegato economico tabella dei “Corrispettivi a consumo”.

3. Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.

Articolo 13

Modalità di fatturazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti dall'articolo 13, saranno corrisposti entro l'anno di riferimento in tre soluzioni quadrimestrali posticipate previa emissione fattura, con scadenza a trenta giorni data fattura.
2. Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione e dei servizi esorbitanti dal volume di attività ricompreso nelle quote a forfait, sarà corrisposto trimestralmente previa emissione fattura e rendicontazione analitica delle operazioni, con scadenza a trenta giorni data fattura.

Articolo 14

Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi ACI indica quale referente per la Regione il competente Servizio nella persona del Demand Campania come individuato con PEC da inviare alla Regione entro 15 giorni dalla sottoscrizione.
4. Il referente della Regione è il Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia tributaria.

Articolo 15

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione e alla Regione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno,

altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, ivi compresi i programmi applicativi sviluppati congiuntamente alla Regione ai fini dell'erogazione dei servizi medesimi.

2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Articolo 16

Inadempienze contrattuali

1. Qualora una delle parti riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'altra parte tramite Pec, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

2. Qualora la parte cui è contestato l'inadempimento non ottemperi alla richiesta, l'altra parte sospenderà il presente accordo per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, il presente accordo di cooperazione è interrotto entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Articolo 17

Commissione paritetica

1. Regione e ACI costituiscono, entro il primo mese di operatività della presente convenzione, una commissione paritetica composta da sei membri (tre nominati dall'ACI e tre dalla Regione) con la funzione di valutare e seguire l'andamento dei servizi, proporre sviluppi e miglioramenti e di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti.

Articolo 18

Cooperazioni tra Amministrazioni

1 La Regione Campania e l'ACI potranno collaborare alla realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a migliorare le condizioni della mobilità e i livelli di sicurezza stradale e ad accrescere le capacità di guida dei veicoli, soprattutto tra i più giovani, al fine di favorire un approccio più responsabile alla guida e ridurre i fattori di rischio della circolazione stradale.

2 Potranno collaborare ad ogni forma di attività di sensibilizzazione e di educazione alla sicurezza stradale, oltre che di formazione e aggiornamento in materia di guida sicura, anche attraverso la realizzazione in partnership di specifici centri dedicati a conducenti, professionisti e non, di qualsiasi veicolo a motore.

3 Potranno collaborare alla realizzazione e implementazione di progetti di infomobilità, ossia di assistenza informativa locale e regionale sulla mobilità, attraverso la realizzazione di servizi per la rilevazione, raccolta, elaborazione e distribuzione multicanale di notizie sulla mobilità in ambito locale, la cui area di interesse si estenda dai servizi informativi sul traffico e la circolazione a quelli relativi al trasporto individuale e collettivo, sia pubblico che privato.

4 Potranno altresì collaborare in materia di promozione e assistenza turistica nell'ambito del territorio regionale e in ogni altro ambito e materia di rispettiva competenza istituzionale.

Articolo 19

Foro competente

1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Napoli con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 20

Spese contrattuali

- 1 Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 21

Norme finali

- 1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Per la Regione Campania

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

